

COMUNE DI ROVERETO

PROVINCIA DI TRENTO



**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNiarIE DOVUTE PER VIOLAZIONI AI
REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 19.06.2012, n. 25

INDICE

INDICE.....	2
<u>Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Applicazione norme sulla depenalizzazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 – Sanzioni.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4 – Fasce sanzionatorie pecuniarie generali.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 5 - Pagamento in via breve.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 - Ordinanze-Ingiunzione.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 - Esecuzione d'ufficio.....</u>	<u>4</u>

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie connesse alle violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dirigenziali.

Art. 2 - Applicazione norme sulla depenalizzazione

In tutte le ipotesi in cui i regolamenti comunali prevedono che ad una violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria, questa viene adottata ai sensi del Capo I, sezione I e II, della Legge 24.11.1981, n° 689.

Art. 3 – Sanzioni

1. Salvo che sia diversamente disciplinato dalla legge o da altra disposizione regolamentare gli importi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi per le violazioni ai regolamenti comunali a contenuto precettivo, ivi comprese le inottemperanze alle ordinanze sindacali e dirigenziali, esecutive o integrative di leggi e regolamenti, sono fissati da euro 25,00 ad euro 250,00.
2. Ove in una disposizione regolamentare le sanzioni amministrative siano previste in misura minima e massima ed espresse in lire si applica la conversione delle relative somme in euro.

Art. 4 – Fasce sanzionatorie pecuniarie generali

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, che prevedano la sanzione in misura fissa, sono punite:
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (lire 48.406) ad euro 250,00 (lire 484.067) quelle per le quali precedentemente era stabilito in via generale il pagamento di una somma fissa fino a lire 50.000;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 (lire 58.088) ad euro 300,00 (lire 580.881) quelle per le quali precedentemente era stabilito in via generale il pagamento di una somma fissa compresa tra lire 50.001 e lire 150.000;

- con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 (lire 154.901) ad euro 800,00 (lire 1.549.016) quelle per le quali precedentemente era stabilito in via generale il pagamento di una somma fissa superiore a lire 150.000;
2. Le sanzioni alle violazioni di ordinanze comunali (sindacali e dirigenziali), già previste in misura fissa, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 (lire 48.406) ad euro 250,00 (lire 484.067).

Art. 5 - Pagamento in via breve

All'autore dell'illecito è data la possibilità di assolvere in via breve la sanzione, mediante pagamento in misura ridotta di un importo pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

Art. 6 - Ordinanze-Ingiunzione

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, e non siano stati presentati scritti difensivi, l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto al Dirigente al quale sono demandati attribuzioni e compiti nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione. In tal caso la somma determinata con l'ordinanza-ingiunzione non può essere inferiore al triplo del minimo.

Art. 7 - Esecuzione d'ufficio

Qualora alla condotta trasgressiva conseguono danni il trasgressore deve provvedere al ripristino. Ove il trasgressore non provveda, l'Amministrazione Comunale procede all'esecuzione d'ufficio, con rivalsa delle spese sostenute a carico del trasgressore.